

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Il principio di legalità e il carattere formale del diritto come presupposti per la valorizzazione del principio rappresentativo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1639550> since 2017-05-27T11:21:09Z

Publisher:

Il Mulino

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

La ricerca dell'ordine perduto

Scritti scelti

Mario Dogliani

il Mulino

Il principio di legalità e il carattere formale del diritto come presupposti per la valorizzazione del principio rappresentativo

di Luca Geninatti Satè e Valeria Marcenò

1. Dal principio di legalità a una tacita teoria delle fonti del diritto

Nel saggio di Mario Dogliani sul principio di legalità¹ confluiscono i temi principali del suo pensiero sul sistema delle fonti, al quale egli non ha dedicato una trattazione specifica, ma che emerge di frequente nelle sue riflessioni sul diritto come ordinamento.

Ne è testimonianza l'*Introduzione a Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*², nella quale, pur attraverso l'approccio particolare della deviazione dal modello ideale e della necessità della sua «manutenzione», si evidenzia il tentativo di denunciare il disordine cui il sistema delle fonti è ormai giunto e la necessità che un ordine sia ristabilito (una «introduzione», quindi, che assomiglia a uno «stratagemma» retorico volto a gettare le basi per una teoria delle fonti).

Benché tacita, insomma, la teoria delle fonti di Mario Dogliani può trarsi da una lettura sistematica dei suoi numerosi scritti. Alcuni tratti essenziali di questa teoria sembrano potersi ritrovare nel saggio che qui si ripubblica: un lavoro che trae spunto dal convegno annuale organizzato a Varenna nel 2007 dai colleghi amministrativisti, e che offre a Dogliani l'occasione per una precisazione e per una trattazione analitica del principio di legalità.

La precisazione, espressa sin dalle prime battute dello scritto, consiste nella necessità di superare la consueta visione parziale (e, dunque, riduttiva) con cui si studia il principio di legalità: «le trattazioni giuridiche del principio di legalità sono solitamente parziali: non ne affrontano, infatti, tutti i profili,

La presentazione al saggio è stata pensata e scritta congiuntamente dai due autori. A soli fini valutativi, si attribuiscono i §§ 1 e 4 a Valeria Marcenò e i §§ 2 e 3 a Luca Geninatti Satè.

¹ M. Dogliani, *Il principio di legalità dalla conquista del diritto all'ultima parola alla perdita del diritto alla prima*, in *Il principio di legalità nel diritto amministrativo*, Atti del Convegno di Studi in Scienze dell'amministrazione, tenutosi a Varenna, 20-22 settembre 2007, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 61 ss. (pubblicato anche in «Diritto pubblico», 2008, pp. 1 ss.). I brani citati nel testo fanno riferimento alle pagine dell'articolo ripubblicato in questo volume.

² M. Dogliani, *Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*, Torino, Giappichelli, 2012.

ma si limitano a quelli concernenti il rapporto tra legge e atti della pubblica amministrazione»³. Altri – dice Dogliani – sono i significati che il principio reca con sé, al fine di una sua visione «più ampia e costituzionalmente più esatta». Significati che potrebbero essere sintetizzati nella parola «limite» (in ciò sta l'ampiezza della visione e la peculiarità dal punto di vista del diritto costituzionale): il principio di legalità come «limite» per il soggetto titolare del potere pubblico e come «limite» per i soggetti (pubblica amministrazione e giurisdizione) che esercitano un potere derivato. Detto diversamente: il principio di legalità come «limite» a ogni forma di arbitrio, nella titolarità del potere politico e nella modalità di esercizio di tale potere.

Sono, queste, precisazioni che giustificano la definizione che Dogliani offre del principio: «Il principio di legalità prescrive il reggimento della società attraverso la emanazione di leggi generali prodotte da un potere non illimitato, ma a sua volta vincolato da leggi, e attraverso la applicazione “esatta” di leggi generali»⁴. Dove le parole-chiave, per la sua ricostruzione di una teoria delle fonti, sono, come vedremo, gli aggettivi «generale» (con riferimento alla legge), «non illimitato» (con riferimento al potere che produce le leggi) ed «esatta» (con riferimento all'applicazione che di quelle leggi deve essere fatta).

La trattazione analitica si nutre di un – imprescindibile per Dogliani – approccio storico-funzionale: il principio di legalità, come ogni altro tema, può essere compreso solo nella sua concretizzazione storica, che consente di coglierne anche la dimensione funzionale⁵.

Quattro sono, nella ricostruzione qui proposta, le dimensioni assunte dal principio di legalità. Il profilo storicamente più antico – quello che Dogliani chiama, ricorrendo a una formula più realistica della nota preferenza di legge, il «diritto all'ultima parola» del parlamento nei confronti del governo – persegue l'esigenza di radicare la centralità del parlamento, di riconoscere nel parlamento «il padrone del diritto»⁶. Il secondo profilo, storicamente realizzatosi al tempo delle codificazioni anche attraverso la nullificazione del potere giurisdizionale e la burocratizzazione dei poteri amministrativi, persegue

³ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 202.

⁴ *Ibidem*, p. 203.

⁵ Un atteggiamento, nei confronti dei problemi giuridici, che Mario Dogliani certamente ha assunto, consapevolmente o inconsapevolmente, dal suo Maestro Leopoldo Elia. Si ricordino alcune parole che Dogliani ha scritto in *Elia, giurista classico* (in *Omaggio a Leopoldo Elia*, «Giurisprudenza costituzionale», 1999, pp. 1477 ss.): «Quel che conta, per Elia, è innanzi tutto mantenere vivo il campo d'indagine tradizionale, classico, del diritto costituzionale. [...] un atteggiamento, nei confronti [del] dato istituzionale, che è qualcosa di diverso dalla nuda consapevolezza scientifica del suo “esserci stato”, dalla pura conoscenza storica delle forme giuridiche che ha assunto: sembra implicare un atteggiamento che è anche di riconoscimento, di accettazione, di lealtà. [...] Ma sarebbe riduttivo dire che la “accettazione” si limita al profilo del dover essere. È, infatti, anche l'accettazione della storia che al cospetto di quel dover essere si è svolta, confermata dalle tensioni che esso ha indotto».

⁶ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 206.

l'esigenza calcolabile trasforma un'espresso principio normativo delle cost del terzo: la previsione sostanziale

La co tracciare Mario De di legalità memoria alla «prin rappresen (da parte cazione – «in quan dominant

2. Il car

Dogli «fusione del poter la calcol qualità de

La con sua giusti

È il r tra legge della legg maggior

⁷ *Ibidem*

⁸ M. Do studi e le ri

⁹ M. Do

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ *Ibidem*

l'esigenza di instaurare un potere legale-razionale, in quanto tale prevedibile, calcolabile e dunque controllabile. Il terzo profilo si manifesta attraverso la trasformazione del «diritto all'ultima parola» nel diritto – utilizzando ancora un'espressione di Dogliani – «alla prima parola» del parlamento: cioè, nel principio di legalità in senso formale e, dunque, nella sua ricostruzione «come principio gerarchico generale comportante la giustiziabilità di tutti gli atti, anche normativi, dell'esecutivo»⁷. Il quarto profilo, infine, si radica con l'avvento delle costituzioni rigide, ed è, più che un nuovo profilo, un perfezionamento del terzo: la soggezione, costituzionalmente prevista, dei giudici alla legge e la previsione di riserve di legge (e, dunque, del principio di legalità in senso sostanziale) rafforzano l'idea della supremazia della legge formale.

La costruzione storico-funzionale del principio di legalità consente di tracciare le tre principali componenti su cui si fonda la teoria delle fonti di Mario Dogliani: a) il carattere formale del diritto: la concezione del principio di legalità come criterio gerarchico è espressione del rapporto di kelseniana memoria tra fonti sulla produzione e fonti di produzione del diritto (il diritto alla «prima» parola); b) la valorizzazione del diritto legislativo e del principio rappresentativo (il diritto all'«ultima» parola); c) l'applicazione del diritto (da parte della pubblica amministrazione e della giurisdizione) come applicazione – secondo lo schema kelseniano che Dogliani fa proprio – «esatta», «in quanto (culturalmente e autoritativamente, in senso giurisdizionale) dominante»⁸ (il diritto al significato «dicibile»).

2. Il carattere formale del diritto e la lezione kelseniana

Dogliani enfatizza la *ratio* del principio di legalità consistente nella sua «fusione tra principio della razionalità del potere e principio della sovranità del potere»⁹; in forza della componente razionale, esso realizza la certezza e la calcolabilità del potere, «indipendentemente da ogni considerazione sulla qualità della legge»¹⁰.

La connotazione assiologica della legge deriva, dunque, per Dogliani, dalla sua giustizia procedurale, ossia dalla conformità alle regole sulla produzione.

È il rispetto dei procedimenti che crea «un nesso funzionale oggettivo tra legge e tutela dei diritti»¹¹; è la natura «provvisoria» e «reversibile» della legge – ossia, la possibilità che la minoranza di oggi possa, divenuta maggioranza domani, stipulare compromessi diversi – che «consente di non

⁷ *Ibidem*, p. 207.

⁸ M. Dogliani, *Il ruolo del giudice nell'interpretazione della legge*, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, *Quaderno n. 17*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 65.

⁹ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 210.

¹⁰ *Ibidem*, p. 211.

¹¹ *Ibidem*.

far derivare la validità della legge dalla sua conformità a principi materiali di giustizia, che necessariamente dividono il corpo sociale, ma solo dalla procedura di approvazione»¹². Ritornano parole caratterizzanti il pensiero di Mario Dogliani: il profilo funzionale della legge («essere, la legge, espressione dell'unico arbitro legittimato a [...] risolvere conflitti d'interesse, o ideologici, che attraversano la società»)¹³; il profilo strutturale della legge («essere l'atto conclusivo di un procedimento capace di generare scelte qualificabili come giuste»)¹⁴; la generalità della legge (come espressione del suo carattere necessariamente inclusivo)¹⁵.

Si può sintetizzare questa concezione nell'espressione «carattere formale del diritto», che Dogliani non usa mai espressamente, ma che evoca trattando dei «processi di deformalizzazione», intesi come «tutti quei fenomeni che incidono sulla validità delle fonti (o che istituiscono nuove fonti di produzione) secondo modalità non riconducibili (o non compiutamente riconducibili) a quanto richiesto dal sistema stesso»¹⁶.

Nel carattere formale del diritto (e, a rovescio, nei processi di deformalizzazione), Dogliani salda il nesso tra principio di legalità e principio rappresentativo: il «disordine» (già trattato nell'*Introduzione* citata in precedenza) dell'ordinamento a diritto scritto viene, infatti, ricollegato allo sgretolamento del circuito «rappresentanza politica – responsabilità politica – produzione del diritto» a favore di fenomeni extra-politici.

È ben presente, quindi, la lezione kelseniana, alla quale però Dogliani attinge per svilupparne un segmento più evoluto, che evidenzia il collegamento funzionale tra il carattere ideale-razionale del principio di legalità e il suo ruolo nella valorizzazione del principio rappresentativo.

Per Dogliani, il principio di legalità è dunque il principio che esige il rispetto delle regole sui caratteri formali della produzione del diritto perché esso consiste nel dovere di «rispettare le norme poste dalla costituzione che sia storicamente la prima e le norme poste conformemente ad essa»¹⁷, e tale dovere, fondandosi sul principio di costituzionalità, è anche espressione della sovranità costituzionale, che si alimenta attraverso il rispetto del principio rappresentativo.

Il carattere formale del diritto diventa un antidoto al modello del *princeps legibus solutus*, ed è in questo senso che il principio di legalità «è la negazione – o la correzione/precisazione – del principio di sovranità»¹⁸.

¹² *Ibidem*, p. 212.

¹³ *Ibidem*, p. 211.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ M. Dogliani, *Il ruolo della Corte costituzionale nel processo di deformalizzazione dell'ordinamento giuridico*, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, *Quaderno n. 11*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 151.

¹⁷ H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto* (ed. or. 1960), Torino, Einaudi, 1966, p. 225.

¹⁸ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 202.

Una c
legge e il p
fonti, nel
esistere) s

Il cara
Dogliani s
scetticismo
succedane
sulla prod

3. La val

È quin
permanent

Anzitu
produzion
quello ese
trasforma
con la legg

In seco
di idealizz
legislativa.

Quand
si accompa
genera nor
fra la perv
a sedi estr
parametri

In que
anziché po
contrario,
incapace d

Perciò,
fusione de
rappresent
giunta «co

¹⁹ M. Dog

²⁰ M. Dog

²¹ M. Dog

M.G. Losanc
Roma-Bari, L

²² M. Dog

Una delle conseguenze di questa impostazione è che il rapporto fra la legge e il potere amministrativo è necessariamente riassorbito nel sistema delle fonti, nel senso che anche tale potere dev'essere esercitato (e, a monte, può esistere) soltanto conformemente alle regole (legislative) che lo conformano.

Il carattere formale del diritto diventa così il perno della riflessione di Dogliani sul sistema delle fonti, perché a esso sono riconducibili sia il suo scetticismo verso la motivazione delle leggi (intesa come criterio ulteriore, o succedaneo, della validità delle leggi rispetto alla loro conformità alle regole sulla produzione), sia verso l'esistenza di una riserva di amministrazione¹⁹.

3. *La valorizzazione del principio rappresentativo*

È quindi lo stesso principio di legalità, inteso nel suo «senso profondo e permanente»²⁰, a condurre verso la valorizzazione del principio rappresentativo.

Anzitutto, il principio di legalità, prescrivendo il rispetto delle regole sulla produzione normativa, assicura anche la preminenza del potere legislativo su quello esecutivo, il che garantisce la coincidenza del diritto oggettivo (che trasforma l'esercizio del potere in un'attività legale razionalmente intelligibile) con la legge parlamentare (manifestazione del potere rappresentativo).

In secondo luogo, però, il medesimo principio non può essere oggetto di idealizzazioni che hanno come effetto la svalutazione stessa della funzione legislativa.

Quando, infatti, all'affermazione della supremazia delle assemblee legislative si accompagna un'opposta sistematica denuncia di «malessere legislativo», si genera non solo un modello teoreticamente ambiguo, ma anche una scissione fra la pervasività della legge e l'affidamento della verifica del suo intervento a sedi estranee a essa (anzitutto: quella giurisdizionale) e secondo criteri e parametri che hanno origini extra-parlamentari.

In questo modo, osserva Dogliani, «la difesa del principio di legalità, anziché porsi come difesa del principio rappresentativo, si rovescia nel suo contrario, perché diventa l'occasione per criticare e screditare il parlamento incapace di applicarlo»²¹.

Perciò, se è vero che il principio di legalità rappresenta «l'esito della fusione del modello dello stato legale-razionale con il modello dello stato rappresentativo»²², e che questa fusione, sul piano costituzionale, è stata raggiunta «con la elaborazione del "diritto alla prima parola del parlamento",

¹⁹ M. Dogliani, *Riserva di amministrazione?*, in «Diritto pubblico», 2000, pp. 673 ss.

²⁰ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 213.

²¹ M. Dogliani, *Diritto di accesso e diritto alla riservatezza: le tecniche di regolazione*, in M.G. Losano (a cura di), *La legge italiana sulla privacy: un bilancio dei primi cinque anni*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 27.

²² M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 205.

e cioè del principio di legalità in senso formale, inteso come il principio in virtù del quale tutti i poteri amministrativi devono essere stabiliti dalla legge»²³, la difesa della legislazione (intesa, naturalmente, come *funzione degli organi rappresentativi*), e dunque la pretesa della sua conformità alle regole di produzione, è un presupposto necessario per la valorizzazione del principio rappresentativo.

Se questo non avviene, la difesa del principio di legalità si distorce nel suo paradossale contrario, e – come suggestivamente evoca il titolo scelto da Dogliani – dalla conquista del *diritto all'ultima parola* si perde il *diritto alla prima*.

4. L'atteggiamento del «cauto storicismo» dinanzi alla crisi della legge

La riflessione di Dogliani sul sistema delle fonti (che in altri scritti si orienta verso la necessaria rivitalizzazione del diritto scritto, come obiettivo della stessa cultura giuridica)²⁴ nel saggio qui riproposto s'intreccia con quella sulla crisi della legge. Si potrebbe dire – riprendendo l'approccio storico-funzionale descritto nella prima parte di questa presentazione – che il principio di legalità, svuotato dei suoi significati storicamente affermatosi, vive oggi il «suo declino (se non addirittura [il] suo definitivo tramonto) provocato da una serie di dati di fatto irreversibili»²⁵. L'inflazione legislativa (intesa come pluralità delle fonti, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi); il carattere recessivo della funzione garantistica del principio di legalità a fronte del controllo di costituzionalità; il carattere sostanzialmente decisionistico dell'attività giurisdizionale: sono tutti fattori attraverso cui si sostanzia il problema dell'«insicurezza legislativa», e della connessa erosione del principio rappresentativo.

La crisi della legalità come non-arbitrio e lo «strapazzamento» – formula inusuale, ma d'effetto – cui oggi è sottoposto il sistema delle fonti del diritto portano, però, Dogliani non ad arrestarsi dinanzi a questa presa di consapevolezza, ma ad auspicarne il superamento. Superamento, che non può avvenire abbracciando l'atteggiamento del «nichilismo giuridico», che vede nella mera forma l'ancora di salvezza dal caos. L'insicurezza legislativa – dice Dogliani – «concorr[e] a rafforzare la convinzione che il diritto sia un qualcosa di inconoscibile, non tanto perché complicato, come complicate sono tutte le cose, ma perché rumoroso e confuso: un ammasso di grida rivolte ad una

²³ *Ibidem*, p. 207.

²⁴ M. Dogliani, *Il «posto» del diritto costituzionale*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1993, pp. 525 ss.; Id., *La codificazione costituzionale. Diritto costituzionale e scrittura oggi*, in *Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedra in Europa. Atti del Convegno di Ferrara, 2-3 maggio 1997*, Padova, Cedam, 1998.

²⁵ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 213.

turba, c
comunq
di agire

Far
classiche
ficienza
improdu
invece, c
generale
dogmatic
nata; cor
«dogmat
che poss
intellett
degli atti
che espr
nessuna

Dina
legge e d
gliani, al
il degrad
profili pe
ancora, r
al valore
né a rico
auspicari
braccia c
secondo
dei sinto
e nei dile
«unifica
ricostrutt
clude Do

²⁶ M. D

²⁷ M. D

²⁸ *Ibidem*

²⁹ *Ibidem*

³⁰ M. D

³¹ *Ibidem*

³² *Ibidem*

³³ *Ibidem*

³⁴ M. D

palesa nell
zione, sia c

turba, come nella valle di Giosafat; un ammasso facilmente manipolabile, e comunque autoritario, perché imposto a chi non è, di fatto, nelle condizioni di agire pre-conoscendolo»²⁶.

Far tacere questo tumulto non significa, per Mario Dogliani, ripescare classiche posizioni positivistiche che hanno ormai dimostrato la loro insufficienza e inadeguatezza. Un atteggiamento, quello del nichilista, sterile e improduttivo dal punto di vista scientifico. Far tacere quel tumulto significa, invece, operare – e questo dovrebbe essere il compito della cultura politica generale, ma soprattutto di quella dei giuristi – al fine di colmare il vuoto dogmatico nel quale la frantumazione caotica degli atti normativi è abbandonata; contribuire alla «rielaborazione» (nel senso più ricco del termine) di una «dogmatica umile»: di una *dogmatica*, nel senso di «un edificio concettuale che possa ambire a funzionare da “infrastruttura sociale”, e dar ordine almeno intellettuale (se non morale-politico [...]) alla produzione e all'interpretazione degli atti normativi»²⁷; ma umile, perché «consapevole di delucidare concetti che esprimono istituzioni sociali, dunque provvisorie, e che non esibiscono nessuna fondazione metafisica»²⁸.

Dinanzi alla crisi del principio di legalità (così come dinanzi alla crisi della legge e del principio rappresentativo) non ci si può rassegnare, secondo Dogliani, alla constatazione della loro morte, né ci si può limitare a denunciarne il degrado, continuando a parlare di patologia o predicando il recupero dei profili perduti. Fermarsi a giudizi di questo tipo, «sarebbe ingenuo e, peggio ancora, mistificatorio»²⁹. Anche dinanzi all'enfasi, oggi molto diffusa, intorno al valore e al primato del diritto giurisprudenziale, non ci si può limitare né a riconoscere la sconfitta del cognitivismo interpretativo come teoria (o auspicarne senza successo il ritorno), né a consegnarsi acriticamente nelle braccia del puro realismo³⁰. Ciò che alla cultura costituzionale si chiede è, secondo Dogliani, «saper vedere, nelle vicende della storia e della politica, dei sintomi di fenomeni più profondi»³¹; saper scavare «nei conflitti politici e nei dilemmi intellettuali cui le norme costituzionali vogliono rispondere»³²; «unifica[re] [...] e rende[re] scientificamente trattabile (perché fornisce temi ricostruttivi di lungo periodo) l'applicazione del diritto»³³. Solo così, conclude Dogliani, si può far del buon costituzionalismo³⁴. Solo così, si potrebbe

²⁶ M. Dogliani, *Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*, cit., p. 4.

²⁷ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 217.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*, p. 219.

³⁰ M. Dogliani, *Il ruolo del giudice nell'interpretazione della legge*, cit., pp. 65 e 67.

³¹ *Ibidem*, p. 53.

³² *Ibidem*, p. 63.

³³ *Ibidem*, p. 66.

³⁴ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 219. Atteggiamento, quello descritto, che si palesa nell'autore, sia con la citata curatela di *Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*, sia con i recenti *Elementi di diritto costituzionale* (Torino, Giappichelli, 2015), scritti

dire, con la dovuta cautela, sarebbe possibile auspicare un «diritto all'ultima parola dei giuristi»³⁵.

Il
all'

1. N
compare
voce ded
come «le
viene, nel
of law de
nella dive
come ide
Bobbio, i
politica»¹
tivo sia le
pura, il p
alla sua ti
fondato (c
citato sec
nella pres
potere sc
come diri
ma) arbit
compiuto
Quest
che solo c

questi ultimi a doppie mani con Ilenia Massa Pinto. Ritornano, infatti, nell'*Introduzione a Il libro delle leggi strapazzato*, il riferimento all'attività «umile» dello studioso, umile «nella misura in cui evoca più l'operosità del servitore che non la sontuosità del sovrano» (p. 1); il riferimento alla «rielaborazione» sotto forma della «manutenzione» del libro delle leggi, intesa come «un'attività terapeutica» che come tale «presuppone, anzi, ne incorpora una diagnostica» (p. 4); l'inaccettabilità, di fronte all'attuale momento di «crisi» della legge, di un atteggiamento «che dia per scontato il declino, fino all'irrelevanza, della legittimazione legale-razionale del potere pubblico; [o che si arrenda] alle sciatterie e agli strapazzi cui è sottoposto l'ordinamento» (p. 4).

³⁵ M. Dogliani, *Il principio di legalità*, cit., p. 219.

¹ N. Bobbio, *Il diritto e la politica*, Utet, 1976.
² *Ibidem*.
³ *Ibidem*.
⁴ Per un'analisi critica, a cura di N. Bobbio, *Il diritto e la politica*, Utet, 1976.
⁵ N. Bobbio, *Il diritto e la politica*, Utet, 1976.
⁶ *Ibidem*.
legalità, in *Il principio di legalità*, cit., p. 219.